

Logo della Repubblica Italiana
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Parere 3/2010

composta dai seguenti magistrati:

Pres. di Sezione Mario Sancetta	Presidente
Cons. Raffaele Del Grosso	
Cons. Silvano Di Salvo	Relatore
Cons. Tommaso Viciglione	
Cons. Corradino Corrado	
Cons. Francesco Uccello	
I Ref. Laura Cafasso	

ha adottato la seguente deliberazione nell'adunanza del 14 gennaio 2010

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Vista la legge 5 giugno 2003 n° 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3;

Visto il r.d. 12 luglio 1934, n° 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n° 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

Vista la nota n° 2466 di prot. in data 9 settembre 2009, con la quale il Sindaco *pro tempore* del Comune di S. Arcangelo Trimonte (BENEVENTO) ha inoltrato richiesta di parere ai sensi dell'art.7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n° 131;

Vista la deliberazione n° 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti in data 4 giugno-3 luglio 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009 n° 78, convertito nella legge 3 agosto 2009 n° 102;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n° 74/2009 del 30 settembre 2009;

Visti altresì i principi decisionali individuati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n° 8/AUT/2008 del 12 maggio-4 luglio 2008 e le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n° 2789 del 28 settembre 2009;

Visto il provvedimento di assegnazione al magistrato relatore in data 26 novembre 2009 nonché l'ordinanza presidenziale n° 2 del 14 gennaio 2010, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Consigliere Silvano DI SALVO;

PREMESSO :

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco *pro tempore* del Comune di S. Arcangelo Trimonte (BENEVENTO) ha chiesto il parere di questa Sezione in ordine "*alla possibilità di erogare all'ex sindaco in carica, dal giugno 2004 a dicembre 2008, l'indennità di funzione di cui all'art. 82 del D. lgs. 267/2000 mai deliberata in consiglio comunale né prevista nei*

rispettivi bilanci di previsione, attesa la difficoltà economica in cui versava l'ente, e, nel caso affermativo, se la somma può essere prevista nel bilancio o necessita di riconoscimento di debito fuori bilancio".

CONSIDERATO :

In rito, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine all'ammissibilità soggettiva delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz'altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza avanzata dal Sindaco del Comune di S. Arcangelo Trimonte (BENEVENTO) in quanto formulata dall'organo di vertice di detta Amministrazione, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno ai sensi dell'art. 50 del d. lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

Quanto al profilo oggettivo, va parimenti affermata l'ammissibilità della richiesta di parere in trattazione, in quanto ricadente nella materia della contabilità pubblica quanto meno in ordine alla questione -preliminarmente rappresentata nel quesito posto-concernente la possibilità di provvedere all'erogazione ad un ex sindaco di più ratei di indennità di funzione ex art. 82 del d. lgs. n° 267 del 2000 riferite ad esercizi pregressi, anche in mancanza di stanziamento nei relativi bilanci di previsione.

Affrontando dunque il merito di detta preliminare questione, va osservato che in tema di determinazione di indennità di funzione e di gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali si sono succedute nel tempo varie disposizioni normative, le quali hanno dato vita a un sistema disciplinato su tre livelli interdipendenti : quello legislativo statale (originariamente specificato da disposizioni poi trasfuse nell'art. 82 del d. lgs. n° 267 del 2000, a sua volta inciso, in successione, dall'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005 n° 266, dall'art. 2, comma 25, della legge 24 dicembre 2007 n° 244 nonché dagli artt. 61, comma 10, e 76, comma 3, della legge 6 agosto 2008 n° 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008 n° 112), quello regolamentare (identificabile nelle disposizioni del decreto interministeriale 4 aprile 2000 n° 119) e quello fissato dai singoli enti (con proprie deliberazioni attuative sia della cogente disciplina normativa generale, sia di possibili scelte eventualmente operate nell'ambito dei residui margini di discrezionalità amministrativa) – (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n° 6/2009 del 4 febbraio 2009)

Dalle predette disposizioni discende che in sede di programmazione l'ente prevede le indennità spettanti agli amministratori e stanziava in bilancio le somme necessarie, erogandole poi mensilmente agli aventi diritto, previa assunzione dei relativi provvedimenti d'impegno e degli ulteriori atti che ne conseguano e senza bisogno di una specifica richiesta da parte degli interessati.

Questa Sezione si è peraltro già espressa in sede consultiva in ordine alla possibilità o meno di erogare ad ex amministratori le indennità di funzione di cui all'art.82 del menzionato d.lgs. n° 267 del 2000 nel caso in cui –diversamente da quanto accaduto nella fattispecie qui in trattazione- siano state stanziare le somme necessarie nei rispettivi bilanci di previsione ma non abbiano poi fatto seguito i conseguenti atti d'impegno (vedasi Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, parere n° 5/2009 del 4 febbraio 2009).

Nel caso in esame, la mancanza di stanziamenti riferiti alle predette indennità nei bilanci di previsione degli esercizi 2004-2008 costituisce viceversa un elemento ostativo per qualsiasi corrispondente (e peraltro postuma) assunzione di impegno contabile e per la conseguente erogazione degli emolumenti in discorso, atteso che la caratteristica peculiare del bilancio di previsione è costituita dal contenuto autorizzatorio dei singoli stanziamenti di spesa per i quali, con l'eccezione degli stanziamenti delle "spese per conto terzi", non è possibile assumere "impegni" che eccedano gli importi autorizzati, e ciò in quanto l'autorizzatorietà degli stanziamenti rappresenta sia una garanzia del rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, sia uno strumento a supporto degli organi competenti per esplicitare correttamente il governo della gestione (cfr. artt. 183 e ss. del d. lgs. n° 267 del 2000

nonché : Ministero dell'interno, Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, principio contabile n° 2, testo approvato il 18 novembre 2008, punto n° 2).

Da ciò consegue senz'altro una risposta negativa al quesito preliminare posto dal sindaco interpellante, concernente la possibilità o meno di erogare l'indennità di funzione di che trattasi per esercizi pregressi, senza deliberazione consiliare e in mancanza di stanziamento in bilancio, mentre, in ordine alla possibilità di riconoscere nella fattispecie un debito fuori bilancio, va osservato che attualmente, in base a quanto rappresentato nella stessa richiesta di parere in esame, manca qualsiasi presupposto giuscontabilistico che consenta tale riconoscimento, fatta peraltro salva ogni questione in ordine alla effettiva sussistenza di un titolo giuridico che sorregga attualmente la richiesta dell'ex sindaco, anche in considerazione dell'eventuale partecipazione dello stesso alla seduta consiliare di approvazione dei bilanci di previsione non contenenti indicazioni relative ad indennità ex art. 82 del d. lgs. n° 267 del 2000; valutazione che peraltro non può essere condotta in questa sede, attesa la possibilità che la stessa interferisca con gli apprezzamenti e con le statuizioni della competente autorità giudiziaria che fosse eventualmente investita al riguardo in sede contenziosa.

Nelle considerazioni ed osservazioni esposte è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite della Segreteria del Servizio di supporto, all'Amministrazione interessata.

Così deliberato in Napoli, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2010.

IL RELATORE
f.to Cons. Silvano DI SALVO

IL PRESIDENTE
f.to Pres. Sez. Mario SANCETTA

Depositato in Segreteria in data 15 gennaio 2010

Il Dirigente del servizio di supporto
f.to dott. Nicola Francioni